### DENUNCE DI TRASFERIMENTO SOGGETTE ALL'EVENTUALE PRELAZIONE

### Riferimenti normativi

D.Lgs. 42/2004 e smi

### art. 59. Denuncia di trasferimento

- 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
- 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
- a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
- b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

(lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

- 3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
- 4. La denuncia contiene:
- a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
- b) i dati identificativi dei beni;
- c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
- e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
- 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

# Al Titolo I Sanzioni amministrative:

# Art. 164. Violazioni in atti giuridici

- 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
- 2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

# Al Titolo II Sanzioni penali:

# Art. 173. Violazioni in materia di alienazione

- 1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli

atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'<u>articolo 61, comma 1</u>.

(lettera così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 156 del 2006)

L'esercizio della prelazione è disciplinato dagli artt. 60-62 del D.Lgs. 42/2004 e smi.

Inoltre vedi:

**DPCM 169 del 2 12 2019** "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (GU n.16 del 21-1-2020)

Art. 40 Segretariati regionali

Il Segretario regionale

d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore generale medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

art. 41 Soprintendenze

Il Soprintendente

q) istruisce e propone alla Direzione generale, secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 2, lettera

d), l'esercizio del diritto di prelazione.